



**Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201308
e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

CIRCOLARE N. 4/EL/2025

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Dipartimento enti locali, agricoltura
e ambiente

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026 e legge regionale di stabilità 2026.

Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 50 dell'11 dicembre 2025 – supplemento n. 6 – sono state pubblicate la legge regionale 10 dicembre 2025, n. 9, recante “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026” e la legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10, recante “Legge regionale di stabilità 2026”.

<https://bollettino.regione.taa.it/pdf/I-II/2025/50/S6/S6502501.pdf>

Entrambe le leggi regionali sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione e recano alcune disposizioni di interesse per gli enti locali.

COSA CAMBIA – IN BREVE

SURROGA – PROCLAMAZIONE DEL CONSIGLIERE: IL NUOVO (E UNICO) CRITERIO DI SCELTA TRA DUE CANDIDATI CON PARI NUMERO DI PREFERENZE

Il consigliere rinunciatario, dimissionario o venuto meno per altre cause viene surrogato dal primo dei candidati non eletti della medesima lista.

Ma cosa accade se vi sono (non uno, ma) “due primi dei non eletti” ex-aequo?

Nel corso del mandato quinquennale si preferiva il candidato più anziano di età (e sarà ancora così per le surroghe che dovessero verificarsi da qui fino al prossimo rinnovo degli organi del comune).

Nel momento iniziale della proclamazione dei consiglieri eletti, tra i due più votati candidati con pari numero di preferenze si preferiva il primo nell'ordine di lista.

A partire dal primo rinnovo degli organi comunali i vecchi criteri di scelta lasciano il posto ad un unico e nuovo criterio: la scelta sarà sempre in favore del candidato più giovane di età.

(IN)COMPATIBILITÀ DEL VETERINARIO E DEL MEDICO IGIENISTA

Viene meno l'incompatibilità con la carica di sindaco e di consigliere comunale del medico igienista e del veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali nei comuni che fanno parte del medesimo distretto.

VALIDITÀ DELLE ELEZIONI CON UNICO CANDIDATO SINDACO (COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO) / UNICA LISTA DI CANDIDATI CONSIGLIERI (COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO). PROROGA ANCHE AL 2026 DELLA RIDUZIONE DAL 50 AL 40 PER CENTO DEL QUORUM DEI VOTANTI

Quando sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco (comuni della provincia di Trento) o una sola lista di candidati per il consiglio comunale (comuni della provincia di Bolzano), le elezioni sono valide a due condizioni: il numero dei votanti non inferiore al 50% degli aventi diritto (esclusi gli elettori AIRE) ed un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti (art. 287 CEL).

Per l'anno 2025 per i comuni fino a 5.000 abitanti era stato ridotto dal 50 al 40 per cento il quorum riferito ai votanti rispetto agli aventi diritto (art. 1, c. 3, l.r. n. 2/2024).

Tale misura è stata ora estesa alle elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali che si svolgeranno nel corso del 2026.

AUMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI ASSESSORI

Lo statuto comunale stabilisce il numero degli assessori entro il limite massimo stabilito dall'articolo 54, comma 1, del CEL.

Con la legge regionale di stabilità 2026 (art. 5, c. 1) per i comuni fino a 1.000 abitanti della provincia di Trento il numero massimo degli assessori passa da 2 a 4.

Per tutti gli altri comuni della Regione il numero massimo viene aumentato di una unità.

Solo per i comuni tra i 1.001 e i 10.000 abitanti della provincia di Trento rimane la possibilità di prevedere nello statuto un ulteriore assessore, senza aumento della spesa complessiva.

In tutti i casi le modifiche **non** comportano un obbligo di adeguamento statutario: è **facoltà** dei comuni che attualmente hanno un numero di assessori inferiore al (nuovo) limite massimo stabilito dalla legge regionale modificare lo statuto per aumentare il numero di componenti della giunta.

LE INDENNITÀ DI CARICA, I GETTONI DI PRESENZA E LA NUOVA INDENNITÀ DI FUNZIONE

Le indennità di carica per sindaci, vicesindaci e assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali sono aumentati rispetto alla misura stabilita dal DPR n. 3/2025 a partire dall'anno 2026.

L'indennità di carica spetterà in misura piena agli assessori ai quali era stata applicata la riduzione proporzionale prevista dal comma 2 dell'articolo 54 del CEL nella versione previgente.

Per i Comuni di Bolzano e di Trento viene introdotta la nuova indennità di funzione (in luogo del gettone di presenza) per i consiglieri comunali e, in misura maggiorata, per i capigruppo consiliari.

In ogni caso la maggior spesa non graverà sui bilanci comunali ma sul bilancio regionale (i fondi arriveranno ai comuni attraverso un duplice trasferimento Regione-Province autonome; Provincia-Comuni).

Entro il 31 gennaio 2026 la giunta regionale adotterà un nuovo regolamento ricognitivo di tutte le modifiche introdotte.

Considerata la complessità della materia ad essa sarà dedicata una circolare illustrativa specifica.

MODIFICHE SOLO FORMALI

Nulla cambia nella sostanza della disciplina (relativa ai comuni della provincia di Bolzano) per la valutazione di ammissibilità dei referendum popolari: si tratta di un mero adeguamento tecnico di un rinvio alla normativa provinciale.

Nessuna modifica sostanziale anche per quanto riguarda la disciplina (anch'essa relativa ai soli comuni della provincia di Bolzano) che assicura la rappresentanza in giunta dei gruppi linguistici: la normativa regionale viene riformulata al solo fine di renderla più chiara.

Di seguito una analisi più approfondita e sistematica delle modifiche rispettivamente recate dalla "legge regionale collegata" e "dalla legge regionale di stabilità".

Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026 (LR 10 dicembre 2025, n. 9)

Articolo 1 della LR n. 9 del 2025

L'**articolo 1** apporta alcune modifiche al Codice degli enti locali (CEL) approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

La **lettera a)** modifica l'articolo 16 (Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano) del CEL, limitandosi ad aggiornare il rinvio all'articolo 6, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 3 dicembre 2018, n. 22 e s.m., in luogo del rinvio all'articolo 8, comma 1, della legge provinciale di Bolzano 18 novembre 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 29 della citata legge provinciale n. 22 del 2018.

Le **lettera b), d), e), f), g) e h)** modificano rispettivamente gli articoli 47, 282, 283, 284, 285 e 286 del CEL, prevedendo che sia in caso di surroga dei consiglieri comunali nel corso del mandato (art. 47, comma 1) sia nel momento della proclamazione alla carica di consigliere dei candidati alle elezioni comunali (art. 282, comma 1, lett. f; 283, comma 1, lett. l; 284, comma 1, lett. h; 285 comma 1, lett. h e 286 comma 1, lett. n) in caso di parità di voti venga preferito il candidato più giovane d'età. Questo significa che se due o più candidati ottengono lo stesso numero di voti, il più giovane d'età avrà la preferenza nella nomina/proclamazione alla carica di consigliere comunale.

La disciplina regionale in vigore prima della modifica prevedeva invece che:

- il seggio di consigliere comunale rimasto vacante durante il mandato era attribuito al candidato che nella medesima lista seguiva immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti era eletto il maggiore di età;
- al termine delle operazioni di riparto dei seggi a seguito delle votazioni per il rinnovo degli organi comunali venivano proclamati eletti alla carica di consigliere comunale a parità di cifra quelli che precedevano nell'ordine di lista.

La modifica introdotta ora replica la scelta già effettuata a livello normativo in materia di concorsi pubblici con l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m. (cd. Legge Bassanini *bis*), secondo cui se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

Tale modifica mira a favorire il rinnovamento della classe politica locale, incentivando l'inclusione nei consigli comunali dei candidati più giovani.

Quanto al momento iniziale di applicazione del nuovo criterio, il comma 2 dell'articolo 1 della LR n. 9 del 2025 prevede che esso troverà applicazione in ciascun comune a decorrere dalle elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.

IMPORTANTE: Pertanto per i consigli comunali eletti nel 2024 e nel 2025 continuerà a trovare applicazione il criterio previsto dall'articolo 47 (nel testo previgente) del CEL, secondo cui il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.

La **lettera c)** sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 79 (Incompatibilità di cariche) del CEL, secondo cui il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo, non possono ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.

La scelta di eliminare tale causa di incompatibilità trova il proprio fondamento nelle seguenti considerazioni.

Le cause di incompatibilità pongono limitazioni al diritto elettorale passivo (articolo 51 della Costituzione) e possono considerarsi legittime nella misura strettamente necessaria ad assicurare il corretto bilanciamento con il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione) che tutela l'imparzialità e il disinteresse nell'esercizio delle pubbliche funzioni, vietando il cumulo fra più cariche/incarichi o uffici in capo allo stesso soggetto ed il conseguente crearsi di situazioni di conflitto di interessi. L'incompatibilità si può, quindi, definire come una particolare situazione soggettiva per cui una stessa persona non può ricoprire, nello stesso tempo, più uffici o cariche/incarichi. Pertanto l'eletto dovrà optare tra il mandato elettivo e l'altra carica/incarico o ufficio al fine di evitare di non svolgere correttamente i compiti connessi alla carica elettiva, trovandosi in una situazione di conflitto di interessi.

La norma recata dall'articolo 79, comma 1, lettera d) del CEL trovava la sua origine nella legge regionale 9 febbraio 2013, n. 1. Tale norma non trovava alcuna corrispondenza nella disciplina nazionale in materia di cause di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale (art. 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Sulla causa di incompatibilità introdotta in origine dalla LR 1 del 2013 e poi confluita nell'articolo 79, comma 1, lettera d) del CEL non vi sono quindi orientamenti della giurisprudenza o approfondimenti della dottrina. Rimaneva quindi dubbia la sua legittimità alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui:

l'esercizio del potere legislativo anche da parte delle Regioni a statuto speciale in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost., che svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'inviolabilità ex art. 2 Cost.; pertanto, la Regione non può sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all'applicazione dei principi, che sono espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. (Corte cost. sentenza 23 marzo 2012 n. 67).

Articolo 2 della LR n. 9 del 2025

Con l'articolo 2 (attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 24 luglio 2024, n. 2) viene riproposta anche per l'anno 2026 e per i soli comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti la riduzione dal 50 al 40 per cento del quorum dei votanti per la validità dell'elezione quando sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco (comuni della provincia di Trento) / rispettivamente una sola lista di candidati per il consiglio comunale (comuni della provincia di Bolzano) (art. 287, c. 1, 2 e 3 del CEL). Resta fermo al 50% il "secondo" quorum, riferito al numero di voti validi sul totale dei votanti. Tale misura si rende necessaria al fine di agevolare l'insediamento degli organi elettivi nei piccoli comuni, soprattutto in provincia di Trento, anche alla luce delle recenti consultazioni elettorali svoltesi il 9 novembre 2025.

Legge regionale di stabilità 2026 (LR 10 dicembre 2025, n. 10)

Articolo 5 della LR n. 10 del 2025

Anche l'**articolo 5** della LR n. 10 del 2025 apporta alcune modifiche al Codice degli enti locali (CEL) approvato con la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m..

La **lettera a)** modifica l'articolo 54 del CEL, relativo alla composizione della giunta comunale.

Come noto, secondo l'articolo 54, comma 1, del CEL, la giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero dei componenti indicato al medesimo comma 1 dell'articolo 54. La modifica legislativa aumenta il numero massimo di assessori stabilito nel CEL a seconda della popolazione del comune.

Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia il numero massimo di assessori è aumentato da 7 a 8 componenti; nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti è aumentato da 6 a 7 componenti, e via dicendo.

Inoltre, la modifica legislativa aumenta di due unità il numero massimo di assessori nei comuni della sola provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti. Il numero massimo di assessori (che per questi comuni era pari a 2) è adesso di quattro ed è così parificato a quello dei comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti. Tale intervento normativo si è reso necessario per eliminare la discrepanza che sussisteva tra i comuni della provincia di Trento e quelli della provincia di Bolzano.

L'aumento del numero massimo di assessori che il sindaco può nominare (in provincia di Trento) o il consiglio comunale può eleggere (in provincia di Bolzano) nasce dall'esigenza di rispondere più efficacemente alla crescente complessità della realtà comunale.

Avere un componente in più in giunta offre alla stessa la possibilità di attuare in maniera più specifica gli indirizzi generali che il consiglio comunale le impartisce e realizzare un coordinamento più efficace tra la parte politica e la parte tecnica (gli uffici comunali).

Tra le altre modifiche all'articolo 54 del CEL, l'articolo 5, comma 1, lett. a della legge regionale di stabilità 2026 interviene (con il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 54) sulla disciplina della rappresentanza in giunta comunale dei gruppi linguistici: la materia viene solo riordinata per meglio chiarirne le diverse fattispecie e modalità applicative.

Com'è noto, lo Statuto speciale di autonomia prevede che nell'ordinamento degli enti locali siano stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi (art. 61, comma 1, St. spec.). Ma lo stesso articolo 61 dello Statuto speciale prevede che, anche in deroga al criterio strettamente proporzionale, nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso (art. 61, comma 2, St. spec.).

Il CEL declina in termini differenziati le concrete modalità – e possibilità – per assicurare la rappresentanza nella giunta comunale di ciascun gruppo linguistico presente in consiglio comunale con almeno due consiglieri, a seconda del momento in cui si verifica la situazione che dà diritto alla rappresentanza in giunta:

- ipotesi a) fin dall'inizio della consiliatura, al momento della convalida del consiglio neo-eletto;
- ipotesi b) solo nel corso del mandato quinquennale, a seguito di surroghe di consiglieri venuti meno per dimissioni o per altre cause.

Nel caso b) è prevista – per tutti i comuni della provincia di Bolzano – la possibilità di nominare un (“nuovo” e “ulteriore”) assessore, in rappresentanza del gruppo linguistico minoritario, anche in deroga al limite numerico massimo dei componenti della giunta stabilito in termini ordinari dall'articolo 54, comma 1, dello stesso CEL o dallo statuto comunale (v. art. 54, comma 8, CEL).

La *ratio* è evidente: in mancanza della deroga in questione, la rappresentanza del gruppo linguistico minoritario dovrebbe necessariamente avvenire a scapito di uno dei componenti della giunta già eletta, ove questa fosse stata costituita con il numero massimo di assessori previsto dal comma 1 dell'articolo 54 del CEL o dallo statuto comunale.

Nel caso a) invece i due consiglieri appartenenti al gruppo linguistico minoritario sono presenti in consiglio comunale fin dal momento della convalida del consiglio neo-eletto e dunque in un

momento che precede temporalmente l'elezione della giunta. Si potrà allora tenere adeguatamente conto della necessità di rappresentanza di ciascun gruppo linguistico nel momento della composizione ed elezione dell'organo esecutivo. In tale situazione non si giustificerebbe pertanto la deroga al numero massimo di componenti della giunta stabilito dall'ordinamento degli enti locali.

Occorre tuttavia rammentare che nei comuni della provincia di Bolzano la composizione dell'organo esecutivo deve rispettare più criteri di rappresentanza proporzionale:

- in primo luogo il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici (art. 61, comma 1, St. spec. e art. 54, comma 8, del CEL), come ulteriormente "rafforzata", a vantaggio del/i gruppo/i linguistico/i minoritari/o, dal comma 2 dello stesso articolo 61 St. spec.;
- in secondo luogo la rappresentanza proporzionale di genere (art. 55 del CEL), anch'essa in termini ulteriormente "rafforzati", sempre e solo a vantaggio del genere meno rappresentato in consiglio comunale;
- ultimo, ma non per importanza, il criterio "politico", espressione del principio democratico e rappresentativo, secondo il quale la composizione della giunta deve rispecchiare nella sua composizione l'orientamento politico-programmatico della maggioranza del consiglio comunale. Si consideri che la necessaria attribuzione di un assessore al gruppo linguistico minoritario che abbia (almeno) due consiglieri comunali appartenenti al gruppo stesso, deve avvenire eleggendo assessore uno dei consiglieri del gruppo linguistico minoritario (v. ultimo periodo del comma 8 dell'art. 54 del CEL: "... il consiglio comunale deve provvedere a nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico che ha diritto di essere rappresentato nella giunta, scegliendolo tra i consiglieri comunali."). E ciò a prescindere dalla condivisione – o meno – del medesimo orientamento politico-programmatico.

Specie nei comuni di minori dimensioni, nei quali il numero di componenti della giunta è di per sé ridotto, risulta dunque molto difficile conciliare i diversi criteri di rappresentanza linguistica, di genere e politica.

Il CEL ha pertanto previsto la possibilità, per i soli comuni (della provincia di Bolzano) con popolazione fino a 3.000 abitanti, di nominare un assessore appartenente al gruppo linguistico minoritario che ha diritto di essere rappresentato, anche in deroga al numero di assessori stabiliti dallo statuto, ma fermo restando il limite numerico di 4 componenti stabilito dall'articolo 54, comma 1, del CEL anche quando i due consiglieri del gruppo linguistico minoritario siano presenti fin dal momento iniziale della convalida del consiglio neo-eletto.

Con la nuova legge regionale di stabilità 2026 si modifica anche il comma 2 dell'articolo 54.

In base alla disciplina vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge regionale di stabilità 2026, in tutti i comuni lo statuto comunale poteva prevedere un numero di assessori superiore di una unità rispetto al numero massimo stabilito dal comma 1 dell'articolo 54. In tal caso, limitatamente ai comuni della provincia di Trento, e per i comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto non avesse previsto l'attribuzione dell'indennità piena, la misura dell'indennità di carica spettante agli assessori era proporzionalmente ridotta. Considerato che con la presente legge il numero massimo di assessori è stato aumentato per tutti i comuni di una unità, si mantiene la facoltà di prevedere in statuto un assessore in più solo nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 e fino a 10.000 abitanti. Pertanto nei comuni trentini con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, per i quali il numero massimo di assessori è pari a quattro, vi sarà la possibilità di prevedere nello statuto fino a cinque assessori, senza aumento della spesa spettante per quattro assessori. Analogamente nei comuni trentini da 3.001 a 10.000 abitanti, per i quali il numero massimo di assessori è pari a cinque, vi sarà la possibilità di prevedere nello statuto fino a sei assessori, senza aumento della spesa complessiva spettante per cinque assessori. La possibilità di nominare un assessore in più consentirà ai comuni di far fronte a specifiche esigenze – anche di carattere non permanente – in relazione alla miglior distribuzione dei carichi di lavoro tra i componenti della giunta allargata. Risulta pertanto opportuno consentire la nomina di tale ulteriore componente di giunta senza dover necessariamente applicare la rigida proporzionalità di genere stabilita dall'articolo 55 del CEL. Tale facoltà resta esclusa per i comuni della provincia di Trento con popolazione fino ai 1.000 abitanti, in quanto per tali comuni la legge regionale di stabilità 2026 prevede già l'aumento di due assessori. Con specifica norma transitoria (comma 2 dell'articolo 5) si assicura la corretta e uniforme applicazione della nuova disciplina, anche con riferimento alla misura delle indennità per gli assessori in carica al 1° gennaio 2026, per i quali l'indennità sarà corrisposta in

misura piena a tutti, non essendo più prevista in legge la riduzione proporzionale. La riduzione proporzionale riguarderà in futuro solo l'ipotesi di assessore soprannumerario che potrà essere previsto dallo statuto comunale limitatamente ai comuni trentini con più di 1.000 e fino ai 10.000 abitanti.

La **lettera b)** inserisce l'articolo 68.1.1.1, rubricato "Nuove misure a decorrere dall'anno 2026 delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori dei comuni della regione".

A decorrere dall'anno 2026 vengono aumentate le indennità di carica per sindaci, vicesindaci e assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

L'intervento normativo nasce dalla volontà di dare centralità all'importante ruolo che gli amministratori locali svolgono nella gestione della cosa pubblica e nella rappresentanza dei cittadini delle comunità in cui operano.

Con legge regionale di stabilità 2026, le indennità di carica dei sindaci vengono aumentate in percentuale rispetto alla misura fissata nel DPRReg. 12 febbraio 2025, n. 3. Di conseguenza anche le indennità dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli sono adeguate alle nuove indennità.

Inoltre, come anticipato, anche gli importi dei gettoni di presenza per i consiglieri vengono aumentati. Gli stessi sono ridefiniti in misura fissa a seconda del numero di abitanti del comune.

Una particolarità introdotta nella presente legge riguarda il Comune di Bolzano e il Comune di Trento.

Per questi due comuni è stata introdotta, per i consiglieri comunali che non godono dell'indennità mensile di carica, un'indennità di funzione mensile forfettaria pari a euro 1.200 lordi e pari a euro 1.400 lordi per i capigruppo. Tale indennità sostituisce i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e degli altri organi collegiali.

Sono previste delle riduzioni in caso di assenza o di partecipazione inferiore ai tempi minimi stabiliti nel regolamento del comune. Inoltre si prevede un'equiparazione dell'indennità di funzione ai gettoni di presenza ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di cumulo di indennità e gettoni e di limiti al cumulo dei gettoni di presenza prevista dal regolamento.

L'introduzione dell'indennità di funzione forfettaria mira a rendere il lavoro del consiglio comunale più efficiente e strutturato.

Si fa presente che entro il 31 gennaio 2026 la giunta regionale adoterà un nuovo regolamento ricognitivo di tutte le modifiche introdotte dal nuovo articolo 68.1.1.1 del CEL. Tale regolamento troverà applicazione a decorrere dal 2026. Con successiva circolare verranno fornite ulteriori informazioni.

Infine si precisa, come già anticipato, che il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale di stabilità 2026 assicura la corretta ed uniforme applicazione della nuova disciplina sull'aumento del numero di componenti delle giunte comunali, chiarendo in primo luogo che i comuni continuano ad applicare le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto il numero dei componenti la giunta rimane quello fissato nello statuto (fino a eventuale modifica), in quanto la legge regionale continua a stabilire soltanto il numero massimo di assessori che lo statuto può prevedere.

Quanto all'aspetto della misura dell'indennità di carica spettante agli assessori, il secondo periodo del comma 2 prevede che a partire dal 1° gennaio 2026 l'indennità di carica spetti in misura piena con riferimento a tutte le ipotesi di riduzione proporzionale che erano previste – in termini obbligatori per i comuni della provincia di Trento o facoltativi per i comuni della provincia di Bolzano – dall'articolo 54, comma 2, del CEL nella versione vigente prima delle modifiche recate dalla presente legge. Pertanto in tutti i comuni verrà riconosciuta l'indennità piena agli assessori.

L'indennità ridotta riguarderà in futuro gli assessori dei comuni trentini con popolazione superiore ai 1.000 e fino a 10.000 abitanti, nel caso in cui il rispettivo statuto comunale preveda un assessore in più rispetto al numero massimo previsto dall'articolo 54, comma 1, del CEL come modificato dalla legge regionale di stabilità 2026.

Si comunica che la Regione ha pubblicato sul proprio sito il testo del Codice degli enti locali aggiornato con le modifiche da ultimo recate dalle leggi regionali 10 dicembre 2025, n. 9 e 10 al seguente link: <https://www.regione.taa.it/Argomenti/Enti-locali>

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

PF

Per ulteriori informazioni è a disposizione Paolo Franceschi tel. 0461 201037
e-mail: paolo.franceschi@regione.taa.it.